

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
“MARIO CONTE PER I DIRITTI DIMENTICATI”  
presidente dott.ssa Isabella Lettini

[www.odvmarioconte.it](http://www.odvmarioconte.it)  
[info@odvmarioconte.it](mailto:info@odvmarioconte.it)  
[info@pecodvmarioconte.it](mailto:info@pecodvmarioconte.it)  
cell. 3389219137

C.F. 95247560162  
iscrizione al RUNTS n.37505  
iban  
IT45X0503411105000000011428

La legge 29 maggio 2017, n. 71 prevede le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

**La proposta di legge viene presentata dalla senatrice Elena Ferrara, ex insegnante di musica di una ragazza suicidatasi a Novara nel 2013 per essere stata ripresa ubriaca e incosciente mentre dei ragazzi simulavano e filmavano un rapporto sessuale con lei.**

(Art.1)

**“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”**

# Sanzioni

I dati riportati nel precedente incontro dimostrano l'aumentata pericolosità sociale degli adolescenti e le gravi conseguenze arrecate, per cui la legge per tutti quei comportamenti che pongono la vittima in uno stato di emarginazione, **prevede pene più severe pari a quelle previste per lo stalking :**

- con **l'aumento delle sanzioni** a carico dei soggetti adulti che esercitano la **responsabilità genitoriale**
- con una **maggiore responsabilizzazione delle istituzioni scolastiche** che **devono assicurare interventi di carattere formativo ed educativo** per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo

## Linee di Orientamento 2021 rispetto alla legge 71/2017

- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo
- Focus sul Progetto **Generazioni Connesse**
- Analisi degli aspetti relativi **alla formazione in modalità e-learning** dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo)
- Indicazioni di **procedure operative** per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”
- **Possibili modelli di prevenzione** su più livelli ed esempi di implementazione degli stessi
- Invito a costituire **Gruppi di Lavoro** (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da **figure specialistiche di riferimento**, ricorrendo ad eventuali reti di scopo
- Suggerimenti di **protocolli d’intervento** per un primo esame dei casi d’emergenza;
- **Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico**
- **Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici** istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro
- **modello fac-simile di segnalazione di reato** o situazioni di rischio ad altri organi competenti.

# La risposta della Scuola

- Fare rete scuola/famiglia/territorio
- Promuovere attività di prevenzione
- Incrementare conoscenza e consapevolezza
- Creare empatia e sostegno
- Sviluppare fattori protettivi
- Valorizzare relazioni solidali
- Condividere esperienze
- Implementare inclusione
- Attivare nuovi stili educativi
- Arginare forze distruttive

# Compiti della Scuola

La legge stabilisce le attività preventive ed educative che MIUR, Istituti Scolastici, docenti e studenti devono promuovere nella lotta al bullismo:

- 1) Gli uffici scolastici regionali devono organizzare sul **territorio progetti e promuovere azioni di contrasto al cyberbullismo** e di educazione alla legalità
- 2) Le scuole devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, **l'educazione all'uso consapevole della rete internet** e ai diritti e doveri ad esso connessi
- 3) **Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente**, che deve seguire una formazione specifica perché gli è attribuita la funzione di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo
- 4) **Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo** deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e prendere **adeguati provvedimenti disciplinari di carattere educativo**
- 5) **Gli studenti, nonché ex studenti devono avere un ruolo attivo nella prevenzione e nel contrasto** del cyberbullismo nelle scuole

# Cyberbullismo: cosa prevede la legge?

- La legge sul cyberbullismo prevede alcuni strumenti di tutela a favore delle vittime di questa condotta illecita.
- La legge ha cura di specificare che ciascuno di essi può essere richiesto direttamente dal minore che abbia compiuto quattordici anni.
- A partire dalla stessa età il **minorenne** può anche **sporgere denuncia o querela**, nel caso in cui il cyberbullismo configuri anche un'ipotesi di reato.
- I principali strumenti di tutela sono:
  - l'**oscuramento dei siti internet** sui quali avviene il cyberbullismo;
  - il **reclamo al Garante per la privacy**;
  - la **segnalazione ai genitori** del cyberbullo;
  - l'**ammonimento del questore**, nel caso in cui il cyberbullismo si configuri come reato.

# Procedure per la denuncia

- **L'istanza di oscuramento** del sito web può essere avanzata direttamente dalla vittima che abbia compiuto i quattordici anni oppure dai genitori. Il contenuto lesivo non viene cancellato, ma ne viene reso impossibile l'accesso agli utenti: in questo modo il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa che dalle autorità.
- Il **destinatario della segnalazione** ha quarantotto ore di tempo per provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco del dato. Occorre tenere traccia della segnalazione effettuata tramite l'apposita funzione di *feedback* o comunicazione scritta al titolare dei dati.



# Cyberbullismo: cos'è l'ammonimento del Questore?

La legge sul cyberbullismo prevede un ulteriore strumento di tutela dal bullismo telematico: **l'ammonimento del Questore**.

- La **vittima di cyberbullismo** (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al **Questore** e chiedere che l'autore della condotta illecita venga formalmente diffidato dal reiterare la sua azione. La segnalazione può provenire anche da terze persone: l'importante è che essa non sia anonima. Si espongono i fatti alla polizia o alla stazione dei carabinieri più vicina, i quali trasmettono poi tutti gli atti al Questore, che convoca il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore.
- L'ammonimento del Questore è stato concepito come un rimedio **alternativo alla querela**: ciò significa che la vittima potrà rivolgersi al questore solamente se il bullo telematico, a causa della sua condotta, abbia commesso anche un reato.

# Reati penali conseguenti al cyberbullismo

istigazione al suicidio (art. 580 c.p.)

percosse (art. 581 c.p.)

lesioni (art. 582 c.p.)

rissa (art. 588 c.p.)

diffamazione (art. 595 c.p.)

violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)

minaccia (art. 612 c.p.)

stalking (art. 612 bis c.p.)

interferenza illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.)

furto (art. 624 c.p.)

estorsione (art. 629 c.p.)

Danneggiamento (art. 635 c.p.)

# Processo penale

Il processo penale che sorgerà dalla querela si svolgerà davanti al Tribunale per i minorenni.

I giudici sono inclini a concedere al **bullo telematico** la possibilità di sospendere il processo con l'espletamento della messa alla prova, ovvero con un procedimento di recupero e rieducazione, che se si concluderà positivamente, con una evoluzione della personalità del minore, darà luogo all'estinzione del reato e la sentenza non sarà iscritta nel casellario giudiziale.

# Reato di stalking e bullismo

**Cassazione penale sez. V, 27/04/2017, n.28623**

È configurabile il **reato di stalking** in caso di bullismo. Ad affermarlo è la Cassazione che per la prima volta applica l'art. 612 bis c.p. in ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che, all'epoca dei fatti minorenni studenti di un istituto tecnico, avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo essere finito in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte.

Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di nulla.

**T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 08/11/2018,  
n.6508**

È legittima l'attribuzione, da parte del Consiglio di Classe, di un voto negativo in condotta ad una alunna che su un gruppo whats-app abbia usato espressioni ingiuriose e offensive nei confronti di una compagna, anche se tale condotta sia stata tenuta al di fuori dell'orario scolastico e su un mezzo non ufficiale.

## **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA CYBERBULLISMO (Tribunale di Sulmona, Sez. Civ., 9.4.2018, n. 103)**

- Il pregiudizio subito a causa della pubblicazione di una foto scabrosa su un social network a seguito della cessione della foto a terzi mediante dispositivo telefonico ricade sia sulla minore che sui suoi genitori. I danni subiti dalla minore sono ascrivibili alla categoria dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. in quanto ledono una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall'art. 2 della Costituzione (dal diritto alla riservatezza, all'onore, all'immagine e persino all'inviolabilità della corrispondenza). Il risarcimento dei danni causati dai minorenni devono essere risarciti dai genitori degli stessi.
- Il caso: una minorenni invia spontaneamente una o più foto trasgressive ad alcuni conoscenti, i quali poi diffondono tali immagini tramite chat di WhatsApp ad altri ragazzi. Questo meccanismo di diffusione a catena culmina con la decisione di uno dei ragazzi di creare un profilo Facebook a nome della minorenni, ma a sua insaputa, con lo scopo di mettere in rete le immagini che erano circolate. La sentenza afferma un importante principio: il fatto che la minorenni abbia mandato lei stessa la foto in favore di alcuni ragazzi per richiesta degli stessi, per sua spontanea iniziativa, per vanità o per altra ragione, non abilita i destinatari di quella foto a cederla in favore di altri soggetti che l'autore della foto non ha abilitato alla consultazione e alla detenzione dell'immagine.

**SULL'OBBLIGO DI CONTROLLO E VIGILANZA DEI GENITORI SUL MINORENNE  
POTENZIALE VITTIMA O ARTEFICE DI CYBERBULLISMO  
(Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, 16.7.2018)**

Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha affermato che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono ai genitori, non solo di impartire al minore un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche di verificare e controllare la effettiva acquisizione da parte del minore degli insegnamenti impartiti.

In tale contesto, secondo il Tribunale, un utilizzo anomalo del mezzo informatico da parte del minore, tale da pregiudicare la dignità personale dello stesso, con rischio di grave pregiudizio per il sano sviluppo psico-fisico, è sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori e può condurre ad una limitazione della responsabilità genitoriale e all'avvio di interventi a tutela del minore.

# **Tribunale Savona, 22/01/2018, n.79**

## **Atti di bullismo e abbandono della scuola**

Le reiterate condotte vessatorie e moleste poste in essere, ai danni di minore, da parte di due studenti, anch'essi minorenni, protrattesi per tutto il periodo dell'anno scolastico, integrano, unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica ingenerato nella vittima, il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. Deve altresì essere affermata la responsabilità penale dei due minori per i concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse, desumibili dall'accertata presenza sulla persona del minore di lividi ed ematomi.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte il minore, a seguito degli atti di bullismo perpetrati ai suoi danni, era stato costretto, prima, ad interrompere la frequenza scolastica, poi, ad abbandonare la scuola, determinando un'evidente alterazione della propria condizione di vita.



Cassazione civile sez.III, 10/09/2019, n.22541

## Quando la vittima reagisce al bullo

Nell'attesa che si diffondano forme di giustizia riparativa specificamente calibrate sul **fenomeno del bullismo**, ferma la necessaria condanna tanto dei comportamenti prevaricatori e vessatori quanto di quelli reattivi, la risposta giuridica, nel caso in cui un ragazzo colpisca con un pugno il bullo, non dovrebbe ignorare le condizioni di umiliazione a cui l'adolescente in questione è stato ripetutamente sottoposto.

Pertanto in caso di **reazione violenta da parte della vittima di bullismo** nei confronti del "bullo", deve essere riconosciuto il concorso di colpa anche se l'aggressione è avvenuta in un momento diverso, soprattutto in assenza di prove in relazione alle modalità con cui le istituzioni, e in particolare la scuola, fossero intervenute per arginare il fenomeno del bullismo.

# Bullismo a scuola e riparto dell'onere probatorio

## Tribunale Firenze sez. II, 01/10/2021, n.2446

Nel caso di episodi di bullismo avvenuti nell'ambito scolastico, lo studente bullizzato deve provare di essere stato vittima di **atti di violenza** durante il tempo in cui era affidato al personale scolastico; viceversa sulla scuola incombe l'onere di provare di non aver potuto impedire l'evento, perché imprevedibile ed inevitabile, dimostrando altresì di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire gli atti di violenza commessi su un alunno da altri alunni.